



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 51 del 26.11.2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER FUNZIONI E SERVIZI
ASSOCIATI TRA I COMUNI DI VENAUS E NOVALESA**

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 51 del 26.11.2012

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI TRA I COMUNI DI VENAUS E NOVALESA

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 26.11.2012

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 26.11.2012

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, il quale chiede al Segretario comunale di illustrare i contenuti tecnici della convenzione.

PREMESSO che con precedente deliberazione n. 12 del 25.6.2010 era già stata approvata una convenzione per l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni di Venaus e Novalesa;

TENUTO conto che la convenzione ha sino ad oggi dato buoni risultati, e che nel frattempo sono divenute ancora più dettagliate e stringenti le norme in materia di associazionismo dei piccoli comuni, nel frattempo ha anche legiferato la Regione Piemonte;

Visti in particolare l'art. 14, commi 26 e seguenti del D.L. 78/2010 e s.m.i., le disposizioni modificative recate dal D.L. 95/2012 (c.d. spending review), la L.R. 11/2012 sull'associazionismo comunale e la trasformazione/soppressione delle Comunità montane piemontesi;

DATO atto che al momento sono previste 9 funzioni fondamentali per i Comuni, che dal 1° gennaio 2013 dovranno essere svolte in forma associata;

RILEVATO che – con la forma convenzionale e in riferimento alla norma statale del D.L. 78/2010 – la nuova convenzione proposta con Novalesa dal 1.1.2013 garantisce l'associazione di 2 funzioni fondamentali (Organizzazione generale, finanziaria e di controllo – Polizia municipale e amministrativa), mentre la funzione dei servizi sociali è garantita in forma consortile dal Conisa, come previsto dalla L.R. 11/2012;

TENUTO conto che invece, rispetto ai soli limiti di popolazione della L.R. 11/2012, la convenzione tra Venaus e Novalesa non è ancora adeguata, ma le amministrazioni si riservano di integrarla o richiedere le deroghe rispetto alle conclusioni del procedimento di aggregazione delle funzioni comunali disciplinato dalla L.R. 11/2012, oltre che alla conclusione del procedimento di soppressione/trasformazione delle Comunità Montane Piemontesi regolato dalla medesima legge regionale;

Che la possibilità di cui sopra in via provvisoria è confermata dalla stessa Regione che, nei commenti alla LR 11/2012 ha scritto: *"Peraltro la presentazione alla Regione di proposte che comportino mutamenti delle aggregazioni esistenti, nelle more dell'istruttoria regionale, può consentire valida motivazione per un inizio di gestione associata non avente ancora le caratteristiche di ambito territoriale ottimale."*

Nel merito della convenzione proposta e dei relativi contenuti, anche economici, si rinvia al testo di essa e al progetto tecnico allegato che ne fa parte integrante e sostanziale;

In conclusione si ritiene di proporre al Consiglio comunale l'approvazione della convenzione per la gestione di servizi associati tra i Comuni di Venaus e di Novalesa, che oltre a garantire un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, della professionalità e dell'interscambio del personale, presenta caratteristiche già in larga parte conformi al processo legislativo in corso sulla gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni;

Visto il testo della convenzione e del progetto allegato, e ritenuti meritevoli di approvazione;

Visti i favorevoli pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

Con il seguente risultato della votazione resa in forma palese

Presenti	Votanti	Astenuti	Favorevoli
----------	---------	----------	------------

DELIBERA

Di approvare nel testo allegato la nuova convenzione, comprensiva del relativo progetto tecnico-economico, tra i comuni di Venaus e Novalesa, con decorrenza 1.1.2013 per l'esercizio associato delle funzioni:

- 1) ORGANIZZAZIONE GENERALE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, di cui i servizi:
 - a) SEGRETERIA COMUNALE (regolata da distinta specifica convenzione ex art. 98 c. 3 del TUEL 267/2000) e SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
 - b) GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
 - c) GESTIONE DEL PERSONALE
 - d) SERVIZIO TRIBUTI
 - e) SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO - VALUTAZIONE
 - f) SERVIZI TECNICI - (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI – DOTAZIONI MEZZI OPERATIVI – SQUADRA OPERAI)
- 2) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- 3) SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SPORTELLO – CONTINUITA' OPERATIVA

Di dare atto che la nuova convenzione sostituisce e integra la precedente convenzione già in vigore tra i due Comuni;

Di autorizzare il Sindaco alla stipula;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una distinta votazione in forma palese che da il seguente esito:

Presenti	Votanti	Astenuti	Favorevoli
----------	---------	----------	------------

COMUNI ASSOCIATI di VENAUS e di NOVALESA (Val Cenischia)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENAUS E NOVALESA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E SERVIZI:

- 1) ORGANIZZAZIONE GENERALE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, di cui i servizi:
 - a. SEGRETERIA COMUNALE (regolata da distinta specifica convenzione ex art. 98 c. 3 del TUEL 267/2000) e SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
 - b. GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
 - c. GESTIONE DEL PERSONALE
 - d. SERVIZIO TRIBUTI
 - e. SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO - VALUTAZIONE
 - f. SERVIZI TECNICI - (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI – DOTAZIONI MEZZI OPERATIVI – SQUADRA OPERAI)
- 2) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- 3) SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SPORTELLO – CONTINUITA' OPERATIVA

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ presso _____ sono intervenuti i Sigg.ri:

1 _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Venaus, in esecuzione di deliberazione di C.C. n. ____ del _____;

2 _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di SINDACO del Comune di Novalesa, in esecuzione di deliberazione di C.C. n. ____ del _____;

Premesso

Che sin dal 2010, con la precedente convenzione che viene integrata e sostituita dalla presente, i due Comuni di Venaus e di Novalesa hanno avviato un percorso di integrazione dei rispettivi uffici e servizi, allo scopo di ottenere economie di scala, maggiore professionalità, specializzazione ed efficienza del personale, condividere la responsabilità dei Servizi con valenza esterna (art. 107 del TUEL 267/2000). La prima fase della convenzione ha riguardato i servizi Finanziario e Personale, il Servizio Tecnico, la Polizia Locale. In seguito, separatamente e con altri enti terzi, è stato convenzionato il Servizio di Segretario comunale;

Che – anche in riferimento all'attuale percorso previsto dalle leggi statali e regionali sull'associazionismo degli enti locali minori – i due Comuni intendono potenziare e integrare i servizi tra loro associati, senza pregiudizio per l'estensione ad altri enti e le modifiche che saranno necessarie per soddisfare, nel corso dell'anno 2013, le regole e le dimensioni degli ambiti ottimali

definiti dalla Regione;

Che con le citate deliberazioni dei due Consigli Comunali i Comuni di Venaus e di Novalesa hanno approvato il nuovo testo della convenzione per le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, con decorrenza 1.1.2013;

Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che anche l'art. 16 del D.L. 138/2010 e s.m.i., consente ai comuni montani fino a 3.000 abitanti di assolvere gli obblighi associativi mediante convenzione di durata almeno triennale;

Che le amministrazioni si riservano di integrare e modificare la presente convenzione anche rispetto alle conclusioni del procedimento di aggregazione delle funzioni comunali disciplinato dalla L.R. 11/2012, oltre che alla conclusione del procedimento di soppressione/trasformazione delle Comunità Montane Piemontesi regolato dalla medesima legge regionale;

Che quanto sopra in via provvisoria è confermato dalla stessa Regione che, nei commenti alla LR 11/2012 ha scritto: *“Peraltro la presentazione alla Regione di proposte che comportino mutamenti delle aggregazioni esistenti, nelle more dell'istruttoria regionale, può consentire valida motivazione per un inizio di gestione associata non avente ancora le caratteristiche di ambito territoriale ottimale.”*

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto e decorrenza

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allo scopo di gestire in maniera unitaria, omogenea e coordinata le funzioni relative ai Comuni di Venaus e di Novalesa, secondo l'articolazione e le tempistiche previste nel progetto allegato, a far parte integrante e sostanziale della presente, svolgono in forma associata convenzionale ex art. 30 del TUEL 267/2000 le seguenti funzioni e i relativi servizi:

- 1) ORGANIZZAZIONE GENERALE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, di cui i servizi:
 - a. SEGRETERIA COMUNALE (regolata da distinta specifica convenzione ex art. 98 c. 3 del TUEL 267/2000) e SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
 - b. GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
 - c. GESTIONE DEL PERSONALE
 - d. SERVIZIO TRIBUTI
 - e. SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO
 - f. SERVIZI TECNICI - (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI – DOTAZIONI MEZZI OPERATIVI – SQUADRA OPERAI)
- 2) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- 3) SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SPORTELLI – CONTINUITA' OPERATIVA

La decorrenza della gestione associata è prevista dal 1° gennaio 2013.

ART. 2 - Struttura degli Uffici e Servizi Associati

Le funzioni e i servizi associati assumeranno inizialmente la struttura tecnica ed operativa riportata nel progetto allegato, con la relativa distribuzione flessibile del personale e della relativa disponibilità oraria. Presso ciascun Comune vengono assicurate le dotazioni strumentali necessarie

all'espletamento dei servizi. La Conferenza dei Sindaci decide l'eventuale centralizzazione di talune funzioni presso l'uno o l'altro dei Comuni.

Per i servizi GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE, GESTIONE DEL PERSONALE, TRIBUTI viene costituito un Ufficio Comune ai sensi del 4° comma dell'art. 30 del TUEL 267/2000, che opererà in nome e per conto dei due Comuni, secondo le modalità del mandato con rappresentanza. Allo scopo di ottimizzare le attività finanziarie, nel corso del 2013 verrà svolta in comune la procedura di selezione del Tesoriere comunale di entrambi i Comuni, per avere un unico interlocutore.

La successiva modifica operativa delle ripartizioni di spesa del personale associato, l'inserimento di nuovo personale e nuove risorse operative per lo svolgimento delle funzioni, proposta dalla Conferenza dei Sindaci e approvata dalle Giunte comunali, non comporta modifica della presente convenzione purché avvenga all'interno delle funzioni associate.

ART. 3 - Finalità

La Gestione associata risponde alle seguenti finalità generali:

1. Ottenere economie di scala nelle attività di gestione, attraverso un processo di razionalizzazione e di ottimizzazione nell'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
2. Ottimizzare la qualità del servizio reso in termini di competenza, tempestività di risposta e, soprattutto, omogeneità di applicazione degli istituti, attraverso l'armonizzazione e l'unificazione dei modelli e delle procedure;
3. Accrescimento delle competenze specialistiche del personale, attraverso specifici percorsi formativi.
4. Interscambio e flessibilità nell'utilizzo del personale.

ART. 4 - Compiti e Responsabilità

I compiti da svolgere da parte dei Servizi associati sono quelli riconducibili a tutte le competenze istituzionali previste dal TUEL 267/2000 (in modo particolare l'art. 107 per i responsabili di servizio).

La Responsabilità dei servizi viene assegnata ai Funzionari responsabili individuati dalla Conferenza dei Sindaci, che è altresì competente per l'attribuzione e quantificazione della retribuzione di posizione.

ART. 5 – Conferenza dei Sindaci

E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni stessi o da loro delegati.

La Conferenza:

- esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione e sull'attività dei Servizi associati e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi degli articoli successivi;
- delibera il programma annuale delle attività;
- propone le modifiche attuative del progetto di gestione che, approvate dalle Giunte comunali, costituiscono adeguamento operativo della convenzione, all'interno delle funzioni associate.

Alle sedute della Conferenza possono essere invitati a partecipare i segretari, funzionari e i dipendenti o consulenti degli Enti. Delle decisioni assunte viene redatto processo verbale.

La Conferenza decide all'unanimità.

ART. 6 - Dotazione organica e referenti comunali

La dotazione organica e la responsabilità delle Funzioni e dei Servizi Associati saranno determinati da ciascun Comune, su proposta vincolante della Conferenza di cui al precedente articolo, ad eccezione dell'Ufficio Comune per i Servizi Finanziari, Personale e Tributi che sono direttamente regolati dalla Conferenza dei Sindaci, anche per gli aspetti economici.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati da ciascun Comune, secondo la dipendenza funzionale e l'incardinamento organico del personale assegnato ai servizi associati. Alla scadenza della convenzione, salvo diversi accordi, il personale resta incardinato nell'organico del comune di appartenenza.

Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, conformemente al progetto iniziale allegato alla presente convenzione. Solo ove non sia presente il personale necessario, si provvederà al reclutamento esterno, previo esperimento della mobilità volontaria, tenuto conto dei limiti in materia di spesa del personale ed assunzioni validi per ciascuno degli enti associati.

La dotazione organica di cui al progetto potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci e conformi deliberazioni dei comuni associati.

Il Referente tecnico per le gestioni associate è il Segretario comunale (convenzionato).

ART. 7 - Dotazione tecnica

Gli uffici associati devono essere forniti di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete (internet) tra i Comuni convenzionati, una rapida ed uniforme gestione delle informazioni, soprattutto per quanto riguarda risposte ed assistenza al personale degli Enti Associati.

I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, da utilizzarsi per le finalità previste dalla presente Convenzione.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

ART. 8 - Programma annuale delle attività

La Conferenza dei Sindaci approva, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale aggiornamento del programma annuale delle attività, quantificando le risorse necessarie a finanziarlo.

Particolari esigenze, non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dalla gestione associata, secondo le modalità definite di volta in volta dalla Conferenza, previa indicazione, se necessario, delle ulteriori risorse utilizzabili.

ART. 9 - Criteri di ripartizione delle spese

Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa di cui al Programma Annuale previsto dal precedente articolo e del progetto iniziale allegato.

Le spese di competenza sono in primo luogo direttamente erogate quale retribuzione al proprio personale, comandato alla gestione associata, e per le parti eccedenti compensate e rimborsate con l'altro Comune, secondo il riparto predisposto dall'Ufficio Finanziario Comune ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

La rendicontazione finanziaria annuale avviene di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La Conferenza può disporre, ove occorra, delle anticipazioni finanziarie qualora uno degli associati

abbia delle necessità di cassa in corso d'anno.

ART. 10 – Durata, modifiche e recesso

La presente convenzione, con inizio dal 1° gennaio 2013 ha validità sino al 31.12.2015. Alla prima scadenza, ove nessuno degli aderenti dia disdetta entro 3 mesi antecedenti con lettera raccomandata, si rinnova automaticamente per altri 3 anni, fatta salva la verifica di efficienza ed efficacia di cui al l'art. 16 del D.L. 138/2011 e s.m. nonché la verifica di compatibilità con il quadro di aggregazione delle funzioni associate comunali determinato dalla Regione.

Nel caso in cui il procedimento attuativo della LR 11/2012 e dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i. conduca a soluzioni in tutto o in parte diverse (Unioni di Comuni, altre forme convenzionali), purché conformi alla suddetta normativa, la convenzione potrà avere durata inferiore ai tre anni.

COMUNI ASSOCIATI di VENAUS e di NOVALESA (Val Cenischia)

Nuova Convenzione di gestione associata dal 1° gennaio 2013 **Relazione e Progetto**

La gestione associata riguarda 3 funzioni fondamentali:

- 4) ORGANIZZAZIONE GENERALE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, di cui i servizi:
 - a. SEGRETERIA COMUNALE (regolata da distinta specifica convenzione ex art. 98 c. 3 del TUEL 267/2000) e SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
 - b. GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
 - c. GESTIONE DEL PERSONALE
 - d. SERVIZIO TRIBUTI
 - e. SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO - VALUTAZIONE
 - f. SERVIZI TECNICI - (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI – DOTAZIONI MEZZI OPERATIVI – SQUADRA OPERAI)
- 5) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
- 6) SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SPORTELLO – CONTINUITA' OPERATIVA

L'attuale dotazione di personale dei 2 Comuni, in relazione ai servizi associati è la seguente:

NOVALESA

Un dipendente cat. C per il finanziario-personale-tributi, un dipendente cat. C per i servizi amm.vi generali e la continuità servizi demografici e sportello, un dipendente cat. B operaio, un dipendente cat. D part time 50% per il tecnico. Dei servizi amministrativi e demografici responsabile di servizio è il Sindaco.

VENAUS

Un dipendente cat. D specialista servizi finanziari, due dipendenti cat. D funzionario tecnico, un dipendente cat. C per i servizi amm.vi generali e la continuità servizi demografici e sportello, un dipendente cat. C part time 75% per il servizio tributi, un posto cat. B operaio.

Il rimanente personale comunale, di cat. B, 2 unità p.time 50%, addetto alla mensa scolastica non viene al momento coinvolto nella gestione associata.

ASSETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

A decorrere dal 1° gennaio 2013 si prevede il seguente nuovo assetto, in variazione rispetto al precedente, da raggiungere anche gradualmente, tenuto conto che entrambe gli enti devono rispettare il tetto di spesa per il personale del 2008, al netto dei rinnovi contrattuali, e possono

assumere a tempo indeterminato solo nel limite delle cessazioni avvenute negli anni precedenti (comma 562 legge 296/2006), mentre le assunzioni flessibili devono rispettare il vincolo del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 (con eccezioni per taluni servizi).

FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE GENERALE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO

I **Servizi amministrativi generali** sono integrati con la funzione di Continuità dei Servizi demografici e di sportello. Si prevede che le n. 2 unità di personale addette presso i due Comuni possano interscambiarsi, previe determinazioni dei Sindaci, per garantire la continuità dei servizi di base (carte d'identità, atti di stato civile), le aperture periodiche dello sportello, il supporto agli organi amministrativi (convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni). Si prevede che l'attività avvenga – di norma – compensandosi alla pari nel corso dell'anno la relativa spesa. In caso di sbilancio, sulla base della rilevazione dell'attività svolta, in sede di congruaggio finale sarà addebitata l'eccedenza ad uno dei due Comuni.

Il **Servizio di controllo interno e la valutazione** sono integrati con la Convenzione di Segreteria comunale. Il Segretario comunale convenzionato svolgerà le funzioni previste dai Regolamenti di controllo interno, in raccordo con i Responsabili di Servizio. Qualora non potesse proseguire l'Organismo comunale di valutazione in forma associata presso la Comunità Montana o l'ente che alla stessa succederà, il servizio verrà svolto – previi accordi operativi tra i due Enti – in forma associata con il Segretario convenzionato come Presidente dell'Organismo. La spesa per il Segretario è suddivisa come da specifica convenzione di Segreteria con Comuni terzi e non entra nel riparto di questa Convenzione.

Il **Servizio Finanziario, Personale e Tributi** viene costituito in forma di Ufficio Comune ai sensi del 4° comma dell'art. 30 del TUEL 267/2000 e avrà come Responsabile il personale di cat. D in organico al Comune di Venaus, la cui spesa viene ripartita al 70% su Venaus e al 30% su Novalesa. Analogamente il personale addetto di cat. C del Comune di Novalesa, graverà su quel Comune per il 70% e sul Comune di Venaus per il 30 %. Per il Servizio Tributi sarà addetto il personale part time del Comune di Venaus, per 6 ore settimanali su 27 (22% a carico Novalesa, 78% carico Venaus). Il Comune di Novalesa può sostenere a sua scelta l'onere economico, per la fase iniziale, integrando l'ufficio comune con un supporto esterno (comma 557 – personale di altri comuni).

Il **Servizio di Ufficio Tecnico** è gestito parzialmente in forma associata tra i due enti, in relazione alla condivisione di una delle due figure cat. D3 funzionario tecnico del Comune di Venaus. Questi sarà Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia, Urbanistica e Lavori pubblici a Novalesa, mentre a Venaus rimarrà nell'Area Tecnica, potendo essere assegnatario di specifiche responsabilità. La spesa graverà per 2/3 (24 ore settimanali) su Novalesa e per 1/3 (12 ore settimanali) su Venaus. Presso l'Ufficio di Novalesa presterà servizio il tecnico cat. D attualmente in organico a quel Comune. In caso di necessità, per assenze di una certa durata, la Responsabilità del Servizio Tecnico di Novalesa e quelle di Venaus possono sostituirsi e scambiarsi, senza maggior onere per i due enti. Le determinazioni relative alle retribuzioni di posizione per la convenzione sono assunte in base a concordi determinazioni della Conferenza dei Sindaci.

Servizio Tecnico - Dotazione mezzi operativi – squadra operai: in fase sperimentale di avvio, si stabilisce che, previi accordi dei Sindaci, i due Comuni possano mettersi reciprocamente a disposizione i propri mezzi operativi e – in caso di necessità – comandare il proprio personale in servizio sul territorio dell'altro Comune, insieme al collega. La previsione è che ciò avvenga a totale compensazione; gli accordi tra i Sindaci potranno stabilire modalità di conguaglio della spesa di un Comune rispetto all'altro in base agli effettivi utilizzi.

FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

Si prevedrebbe la necessità di un vigile urbano cat. C almeno p.time per il 40% per la polizia locale. Tuttavia, non essendo al momento possibile procedere a nuove assunzioni, nel corso del 2013 e successivi, si prevede il ricorso all'istituto del comando ex comma 557 della legge 311/2004, con personale di altri Comuni. Inoltre i due Comuni assegnerebbero in parti uguali proprio personale di cat. C, già condiviso e interscambiabile nell'ambito dell'Ufficio finanziario comune, per circa 4 ore mensili ciascuno, per i servizi di polizia amministrativa e commerciale.

La previsione di onere è stimata in 4 ore settimanali medie per ciascun comune, oltre agli accessi, per un totale di circa 5.000 euro annui per ente, i cui computi saranno comunque conguagliati